



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio 6 - Benessere animale

Pagine: 5
Allegati: 2

OGGETTO: aggiornamento dei controlli sul Piano nazionale per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e del d.lgs. 146/2001

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec

e per conoscenza

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Al CReNBA c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
protocollogenerale@cert.izsler.it

Associazioni di categoria
Loro sedi
Trasmissione via Pec

Associazioni dei Produttori Nazionali di suini
Loro sedi
Trasmissione via Pec

Organizzazioni professionali e Associazioni di categoria delle filiere suinicole
Loro sedi
Trasmissione via Pec

Agli II.ZZ.SS
Loro sedi

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute
NAS
Sede

Si fa seguito alle misure nazionali stabilite a partire dal 2018 con il Piano di cui all'oggetto, avente lo scopo di migliorare le condizioni generali di benessere negli allevamenti suini e la cui scadenza, con nota prot. 0015220-22/06/2021, in considerazione dei ritardi imputabili all'emergenza pandemica covid, è stata prorogata al 2023. Nella medesima missiva, sono state fornite, tra l'altro, le indicazioni in merito alle diverse casistiche riscontrabili durante il controllo ufficiale e ai provvedimenti da adottare nei confronti delle aziende che non ottemperano alle richieste del Piano.

Da un'analisi dei risultati, si evidenzia un comportamento difforme tra le Regioni e tra Servizi veterinari per cui si rende necessario esplicitare di seguito alcuni punti, fornendo ulteriori chiarimenti, finalizzati ad una maggiore omogeneità di comportamento da parte dei controllori ufficiali.

Modalità operative nel caso di mancata fornitura di partite di suini a coda integra

In caso di diniego alla fornitura di suini a coda integra di **provenienza internazionale**, pur di fronte ad una richiesta scritta effettuata dall'allevatore, le ASL trasmettono all'U.O. Regionale, tutta la documentazione (completa di indicazioni sull'allevamento di provenienza) che la invia allo Scrivente ufficio. Quest'ultimo si farà carico di informare il Paese membro competente trasmettendo la pratica e chiedendo le motivazioni del diniego nonché, tramite procedura internazionale, interessare l'ufficio preposto della Commissione europea. Le Autorità competenti, sono altresì invitate, a segnalare, per il tramite della Regione, in maniera circostanziata, l'eventuale applicazione di prezzi maggiorati da parte dei fornitori esteri, per la consegna di suinetti a coda integra.

In caso di diniego alla fornitura di suini a coda integra di **provenienza nazionale**:

- 1) l'ASL competente sull'allevamento che ha richiesto formalmente la fornitura di suinetti a coda integra e che ha ricevuto il diniego e/o tutti suini caudectomizzati segnala il fatto alla propria U.O. Regionale;
- 2) quest'ultima invia all'U.O. Regionale competente sull'allevamento che ha effettuato il diniego, la documentazione per i successivi accertamenti da parte dell'ASL territoriale;
- 3) l'ASL competente sull'allevamento di provenienza degli animali effettuerà un controllo ufficiale per valutare se ci sono evidenze a supporto del diniego, trasmettendo alla propria U.O. Regionale una relazione circostanziata con i provvedimenti eventualmente assunti. Tale documentazione verrà trasmessa alla U.O. Regionale che ha effettuato la segnalazione per la successiva informazione all'ASL territoriale e per l'adozione di quanto ritenuto opportuno;
- 4) i tempi previsti per il sopralluogo, l'adozione dei provvedimenti e l'invio della risposta non devono superare il mese. Nei casi di mancata o insufficiente risposta a cura delle U.O. Regionali, deve essere informato il Ministero.

Tutti gli stabilimenti che allevano suini sia di provenienza nazionale che di provenienza internazionale devono documentare **annualmente** lo stato del proprio allevamento circa il rispetto del divieto di condurre caudectomie attraverso l'autovalutazione fatta dal veterinario aziendale utilizzando la check list "VALUTAZIONE DEL RISCHIO TAGLIO CODA SUINO DA INGRASSO E SVEZZAMENTO" oppure "VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE SUINO DA INGRASSO E SVEZZAMENTO" e/o "VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE SUINI RIPRODUTTORI" a seconda del tipo di animali allevati. Questo permetterà ad ogni allevamento di ottenere una categorizzazione del rischio aggiornata e documentata, valida sia ai fini di un'adeguata prevenzione contemplata dalle visite di sanità animale (art. 25 Reg UE 2016/429), che per un miglioramento della programmazione dei controlli ufficiali (art. 9 Reg UE 2017/625) per il Piano Nazionale per il Benessere Animale. Si rammenta che una situazione non aggiornata verrà considerata a maggior rischio per cui l'ASL competente sull'allevamento, provvederà a prescrivere e/o a diffidare il detentore/proprietario ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.

Per gli allevamenti che non presentano suini a coda tagliata, l'Autorità competente locale potrà inserire l'informazione, circa lo stato di mozzamento o meno della coda, nel sistema informativo ClassyFarm, mediante le apposite funzionalità previste nel controllo da remoto.

Allevamenti da riproduzione

In considerazione della normativa vigente e stante lo stato di attuazione del Piano, tutti gli stabilimenti che svezzano o introducono suini a coda mozzata (condizione di deroga) dovranno avere una valutazione del rischio, effettuata tramite i documenti sopracitati, aggiornata con **cadenza annuale**. Ciò anche al fine di documentare l'effettivo mantenimento dei requisiti strutturali e manageriali minimi, livello "migliorabile o accettabile" per tutti gli elementi riportati nelle check list. In caso contrario, i Servizi veterinari delle ASL dovranno procedere con i necessari provvedimenti e, se del caso, anche di tipo sanzionatorio (es. assenza di valutazione del rischio o dei requisiti minimi), come previsto dalle precedenti note.

Casi riscontrabili durante l'ispezione in allevamento

Le situazioni, in ambito territoriale, che possono presentarsi sono le seguenti:

- 1) **presenza di gruppi di suini a coda integra con evidenza di un loro graduale incremento effettuato nel tempo ed assenza di registrazione di episodi di morsicature.** In questo caso deve essere garantita, all'interno dell'intero effettivo e nel rispetto delle tempistiche legate a nuovi ingressi di animali, la presenza di una percentuale minima di almeno il 15 % di suini a coda integra. Ai fini di una corretta applicazione e valutazione delle misure correttive sia strutturali che manageriali, i suini a coda integra devono essere tenuti separati da quelli a coda tagliata, ovvero devono essere presenti gruppi omogenei (indicativamente corrispondenti ad almeno tre box per settore). Tuttavia sono fatte salve problematiche documentate e legate alla tipologia di allevamento (es. allevamento con un unico box). Gli allevamenti procederanno, quindi, con l'introduzione di partite a coda integra sino al completamento dell'intero effettivo entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e, in caso di episodi di morsicatura e di impossibilità di aumentare la percentuale di suini a coda integra, dovranno procedere con le relative richieste di deroga.
- 2) **Presenza di gruppi di suini a coda integra (<15%) o evidenze documentali di problemi di morsicatura che non consentano di aumentare la percentuale.** L'allevamento deve inviare la richiesta di deroga alla ASL competente compilando il modulo di cui all'allegato 1 in cui viene previsto l'indicazione della motivazione della richiesta, gli interventi di miglioramento previsti e le relative tempistiche per la loro attuazione. Risulta fondamentale che venga allegato, a tale richiesta, il relativo certificato veterinario (allegato 2) e l'ultima autovalutazione del rischio aggiornata (quest'ultima solo se non già caricata sul sistema ClassyFarm). La condizione per poter usufruire di questo tipo di deroga è che le lesioni alle code, rilevate con autovalutazione, risultino > 2% per i suini a coda mozzata o > 7 % per i suini a coda integra (valutazioni ABM = insufficiente). **Tali allevamenti, una volta superato il termine richiesto e/o concesso per effettuare le migliorie,** dovranno garantire un aumento graduale ma progressivo del numero di suini a coda integra, seguendo le indicazioni riportate al punto precedente.
- 3) **In merito alle richieste di deroga, si precisa che, in base a quanto riportato nella nota n. 11019 del 19.04.2019, il primo miglioramento, in ordine temporale da mettere in atto in caso di comparsa di morsicature negli animali, è l'adozione di un materiale manipolabile adeguato dal punto di vista qualitativo, ai sensi della raccomandazione 336/2016. Pertanto, l'eventuale tronchetto di legno fresco/morbido associato a catena**

metallica/plastica non è più ritenuto adeguato come materiale manipolabile e dovrà essere integrato con altri materiali complementari (es. corda, paglia o fieno o paglia in rastrelliera, ecc.) e secondo le indicazioni riportate dal Manuale per il controllo ufficiale del benessere negli allevamenti suini. Nei casi in cui l'operatore, con le azioni adottate, non sia in grado di contenere le morsicature della coda, dovrà aumentare gli spazi di allevamento per singolo capo nella specifica categoria di almeno il 30% corrispondente ad un minor carico di allevamento del 30%.

Ruolo dei Servizi veterinari nella valutazione delle richieste di deroga

I Servizi veterinari competenti, una volta ricevute la richiesta di deroga, ne valuteranno la correttezza in relazione a congruità e a tempistiche provvedendo alla validazione o all'eventuale diniego con relativa motivazione per poi inserire gli esiti, entro 30 giorni, nell'apposita sezione messa a disposizione dal sistema informativo ClassyFarm. In questo modo, nella sezione dedicata del cruscotto "Benessere suino" sarà così possibile consultare tutte le richieste di deroga con relative scadenze.

Al fine di uniformare i relativi comportamenti a livello nazionale, sono riportate alcune indicazioni che i Servizi veterinari dovranno tenere conto nella valutazione della fattibilità, in considerazione dei tempi necessari, per la messa in atto degli interventi migliorativi, in relazione ai diversi punti della valutazione del rischio (allegato 3).

Di norma devono valere i seguenti principi:

- 3 mesi per l'implementazione di pratiche gestionali di facile realizzazione;
- da 6 mesi a 12 mesi per l'implementazione di pratiche gestionali di difficile realizzazione;
- 12 mesi per la messa in atto di interventi strutturali. Se gli interventi strutturali dovessero prolungarsi oltre tale termine, sarà necessario presentare un'altra richiesta di deroga strettamente limitata alla parte di allevamento che ancora lo necessita per il termine dei lavori, allegando alla richiesta anche la documentazione tecnica probante (contratto e dichiarazione del responsabile dei lavori/costruttore/fornitore).

Si giudica ammissibile che le richieste di deroga contemplino, in prima istanza, l'introduzione dei miglioramenti specificati solo in alcuni box/settori, fatto salvo quanto precedentemente riportato in relazione al miglioramento del materiale manipolabile. Se l'esito di questa prova è soddisfacente (ovvero non vengono segnalati ulteriori episodi di morsicatura negli animali), la deroga può essere reiterata al fine di apportare i miglioramenti dimostratisi efficaci nell'intero allevamento raddoppiando di volta in volta il numero di box/settori ed il numero di animali a coda integra introdotti nella istanza precedente (es: 1° introduzione 15%; 2° introduzione 30%; 3° introduzione 60%; 4° introduzione 100%). In caso di successive richieste di deroga, per evitarne un utilizzo scorretto, deve essere verificata l'effettiva condizione in campo che tenga conto del numero dei suini a coda integra presenti, della eventuale documentazione relativa agli episodi di morsicatura e degli interventi migliorativi adottati nel tempo.

Alla scadenza del termine della deroga dovrà essere inserita nel sistema informativo una nuova autovalutazione, per attestare i miglioramenti messi in atto. In caso di mancata esecuzione degli stessi, evidenziata nel corso di verifica in loco, si dovrà procedere con i provvedimenti del caso (prescrizioni o sanzioni), in funzione della situazione riscontrata.

Si rammenta che solo una volta che viene attestato con autovalutazione il raggiungimento di tutti i requisiti al livello ottimale (compreso il livello migliorativo superiore al requisito ottimale per la densità degli animali), è possibile accedere alla condizione di deroga estesa (massimo 12 mesi), che prevede in ogni caso l'effettuazione di un controllo in loco da parte del Servizio veterinario. Tale richiesta di deroga potrà essere concessa con la finalità di far apportare un nuovo miglioramento strutturale e/o manageriale in allevamento, non specificatamente contemplato nei punti della

valutazione del rischio ma ricadente in una delle 6 macroaree di rischio definite dalla raccomandazione 336/2016 (ad esempio, Stato di salute: introduzione di un piano vaccinale per il contenimento e la gestione di PRRS e/o PCVII).

Allevamenti da riproduzione

Gli allevamenti da riproduzione dovranno dimostrare l'attuazione del percorso di cui ai punti 1) o 2) anche quando sono presenti i settori di svezzamento/ingrasso. Gli stessi dovranno inoltre mettere a disposizione dell'Autorità competente le richieste di rifornimento di suini caudectomizzati, provenienti dai siti 2 e/o siti 3 nelle relative percentuali corredate dalle relative istanze di deroga validate o, fino al 31 dicembre 2023, dal graduale aumento richiesto dallo stato di attuazione del Piano. Le giustificazioni sulla necessità di tali forniture devono prevedere il rapporto del numero dei suinetti caudectomizzati richiesti rispetto quelli integri, applicando una tolleranza massima del $\pm 20\%$ in funzione della gestione degli animali.

Tutti gli allevamenti devono mettere a disposizione dell'Autorità competente tutta la documentazione probante la situazione dell'allevamento: valutazioni del rischio, richieste di fornitura di suini a coda mozzata con documentazione a supporto (richiesta di deroga, o fino al 31/12/2023 graduale aumento per Piano), richieste di fornitura di suini a coda integra, richieste di deroghe con il relativo esito, dinieghi di fornitura con documentazione a supporto (richiesta di deroga, o fino al 31/12/2023 graduale aumento per Piano).

Provvedimenti e responsabilità applicative

In ogni caso di inadempienza rispetto alle indicazioni della presente e delle precedenti note, in merito al d.lgs. 122/2011 ed al Piano, i Servizi veterinari procederanno con i provvedimenti previsti per ottenere l'adeguamento in tempi brevi e, tra l'altro, commineranno le sanzioni applicabili dalla normativa vigente oltre a far riferimento al requisito "mutilazioni" della check list e del manuale per il controllo ufficiale. La mancata applicazione delle procedure per il rispetto dell'allevamento dei suini a coda integra con le relative sanzioni saranno imputate al titolare aziendale e nel caso di allevamenti in soccida in modo solidale tra il soccidario ed il soccidante.

Per favorire la valutazione dell'evoluzione del numero/gruppi di suini a coda integra negli allevamenti, in fase di compilazione della autovalutazione, il veterinario dell'allevamento dovrà registrare i dati richiesti.

Controlli dell'Autorità centrale

Al fine di assicurare l'uniformità degli interventi sul territorio nazionale, si comunica l'avvio di una serie di audit sulle Autorità regionali in materia di benessere animale negli allevamenti suini da parte dell'Ufficio competente del Ministero della salute, supportato dai referenti del CReNBA.

Infine si rammenta che, come previsto dalla normativa corrente, verranno effettuate a campione valutazioni dello stato del benessere degli animali anche in fase di macellazione al fine di evidenziare eventuali problematiche di benessere in allevamento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Pierdavide Lecchini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: dott. Ugo Santucci
Referente: dott. Domenico Castelluccio
d.castelluccio@sanita.it

Allegato 1

RICHIEDA LA DEROGA AL DIVIETO DI MOZZAMENTO DI UNA PARTE DELLA CODA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Il sottoscritto..... Proprietario/detentore:

ragione sociale:..... codice allevamento:.....

indirizzo:.....

identificativo fiscale (P.IVA o C.F.):.....

specie: suina indirizzo produttivo:.....

RICHIEDE

All'autorità competente.....(ASL/AUSL/USL/ATS) di

Con sede a:..... Provincia (.....) in via

La deroga per effettuare il mozzamento della coda nei suini o ricevere suini con coda mozzata nel suddetto allevamento.

A TALE SCOPO IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:

- Ad apportare le seguenti migliorie:

MACROAREA DI INTERVENTO	MIGLIORAMENTO IN SINTESI	ENTRO LA DATA
☐ Materiale di arricchimento		
☐ Condizioni strutturali e di pulizia		
☐ Comfort termico e qualità dell'aria		
☐ Stato di salute		
☐ Competizione per cibo e spazio		
☐ Alimentazione		

Dettagliare la motivazione ed il miglioramento che si intende apportare con gli step temporali previsti:

.....
.....
.....
.....

- ad introdurre partite di animali a coda integra in nr. box/settori*.....sul totale di nr. box/settori.....presenti e in nr. animali..... (minimo 15%) sul totale degli animali mediamente presenti....., ed ad allevare, questi capi in gruppi omogenei, specifici ben identificati e separati dai suini a coda mozzata;
- ad avere a disposizione e seguire un piano di emergenza redatto dal Veterinario aziendale in caso di comparsa di lesioni da morsicatura;
- a comunicare al Veterinario Ufficiale gli episodi di morsicatura tenendo la più accurata documentazione agli atti in allevamento;

(* Indicativamente il numero minimo dovrebbe essere di 3 box/settori)

Si allega alla presente richiesta la relativa certificazione veterinaria e l'ultima valutazione del rischio (solo se non già caricata a sistema).
data....., luogo.....

Il Proprietario/Detentore

firma

Per presa visione, il veterinario ufficiale:.....

Dell'autorità competente(ASL/AUSL/USL/ATS) di

- ☐ valida la deroga breve (durata correlata al tempo concesso per le migliorie) al taglio della coda per n° mesi.....
- ☐ valida la deroga estesa (ove tutti i requisiti siano già ottimali – massimo 12 mesi) al taglio della coda per n° mesi.....
- ☐ non valida la deroga al taglio della coda per le seguenti motivazioni.....

data....., luogo.....

Il Veterinario Ufficiale

Timbro e firma

Allegato 2

CERTIFICATO VETERINARIO

Nr:..... data.....
Il sottoscritto Dott..... in qualità di Medico Veterinario, iscritto all'albo dei Medici Veterinari
della Provincia di al n°....., indirizzo
Via..... città..... prov..... cap.....
su richiesta del proprietario/detentore dell'allevamento ragione sociale: codice
allevamento: indirizzo:
identificativo fiscale (P.IVA o C.F.):
specie: suina indirizzo produttivo:

CERTIFICA

- Che i requisiti minimi legali contemplati nei 6 punti del Piano d'azione nazionale, ripresi dalla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativi all'applicazione del Decreto Legislativo n.122/2011 e del Decreto Legislativo n.146/2001 sono rispettati
- La prevalenza di suini con lesioni da morsicatura alla coda è del(%) sui suini a coda integra/mozzata
- La prevalenza di suini con lesioni da morsicatura alle orecchie è del(%)
- I suini sono distribuiti :
 - o uniformemente in tutti gli alloggi
 - o limitatamente ad alcuni alloggi di seguito identificati:

- I miglioramenti strutturali-gestionali oltre i requisiti minimi già adottati (ottimali) sono:

Materiali per esplorazione e manipolazione:

- ☐ Tipologia (specificare il materiale:.....)
- ☐ Quantità e utilizzo.....
- ☐ Altro.....

Condizioni strutturali e di pulizia:

- ☐ Area di decubito
- ☐ Altro.....

Comfort termico e qualità dell'aria:

- ☐ Temperatura, umidità relativa e polverosità.....
- ☐ Presenza di Gas nocivi – Misurazioni (numero di misurazioni all'anno).....
- ☐ Presenza di Gas nocivi (livelli misurati dei gas nocivi).....
- ☐ Altro.....

Stato di salute:

- ☐ Numero di addetti che si occupano degli animali.....
- ☐ Formazione degli addetti, proprietario e detentore.....
- ☐ Infermeria.....
- ☐ Presenza di un piano di emergenza per la gestione delle morsicature delle code: procedure scritte e formazione
- ☐ Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione.....
- ☐ Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento da 21 a 27 giorni
- ☐ Altro.....

Competizione per cibo e spazio:

- ☐ Densità animale (es. suino ingrasso 1,10 m² suino).....
- ☐ Densità animale casi di morsicatura reiterata (es. suino ingrasso 1,49 m²/suino).....
- ☐ Alimentazione: accesso agli alimenti.....
- ☐ Acqua di abbeverata: disponibilità.....
- ☐ Numero di abbeveratoi/numero suini:.....
- ☐ Altro.....

Alimentazione:

- ☐ Gestione degli alimenti e della razione giornaliera.....
- ☐ Altro.....

Data

Timbro e firma leggibile del Veterinario

Questo certificato ha valenza ai fini previsti dalla normativa applicabile. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, in caso di falso ideologico, è perseguibile ai sensi dell'art 481 oltre all'art. 483 del codice penale. Allegare la check list aggiornata alla situazione al momento della richiesta della deroga se non caricata a sistema.

Allegato 3

ITEM CL	MACROAREA DI INTERVENTO	PUNTO DETTAGLIATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE MASSIME CONCEDIBILI IN MESI PER LE RICHIESTE DI DEROGA
1	Materiale di arricchimento	Materiale per esplorazione e manipolazione: tipologia (122/2011 All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera D punto 3. CL Min. 2.8 e 9.1 e Raccomandazione (UE) 2016/336)	6 (sola aggiunta) 12 (interventi strutturali)
3	Condizioni strutturali e di pulizia	Area di decubito (146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. 1 parte I punto 3 lettera a, b, c. CL Min. 6.5 e 13.1)* NON C'è L'OTTIMALE SI VALUTA IL RISULTATO CON L'AUSILIO DELL'ABM DA MIGLIORABILE A OTTIMALE	3 (gestionali) 12 (strutturali)
5	Comfort termico e qualità dell'aria	Temperatura, umidità relativa e polverosità (146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10. CL Min. 6.3)	6 (gestionali) 12 (strutturali)
6		Presenza di Gas nocivi – Nr. Misurazioni (146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10. CL Min. 6.3)	3 (gestionali)
7		Presenza di gas nocivi (146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10. CL Min. 6.3)	6 (gestionali) 12 (strutturali)
8	Stato di salute	Numero di addetti che si occupano degli animali (146/2001 All. Personale Punto 1. CL Min. 1.1)	3 (gestionali)
9		Formazione degli addetti, proprietario e detentore (146/2001 All. Personale Punto 1 e 122/2011 Art. 5 punto 1. CL Min. 1.2 e 1.3)	3 (gestionali)
10		Infermeria (146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8. CL Min. 2.3 e 2.5 e 6.6)	6 (gestionali) 12 (strutturali)
11		Presenza di un piano di emergenza per la gestione delle morsicature delle code: procedure scritte e formazione (146/2001 All. Controllo punto 4. CL Min. 2.4)	3 (gestionali)
12		Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione. Metodi (146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1. CL Min. 2.4)	3 (gestionali)
13		Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento da 21 a 27 giorni [NB se presente il solo settore ingrasso indicare OTTIMALE] (122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4. CL Min. 13.3)	3 (gestionali)
EXTRA CL		Problematiche sanitarie	6 (gestionali)
17	Competizione per cibo e spazio	Densita' animale (146 All. Libertà di movimento punto 7 e 122/2011 Art. 3 punto 1 lettera a - All. 1 parte I punto 3 lettera b. CL Min. 4.1, 4.3, 5.1)	6 (gestionali)
17-bis		Densita' animale casi reiterati rif a ottimale tabella 8 manuale (146 All. Libertà di movimento punto 7 e 122/2011 Art. 3 punto 1 lettera a - All. 1 parte I punto 3 lettera b. CL Min. 4.1, 4.3, 5.1)	12 (strutturali)
18		Alimentazione: accesso agli alimenti (122/2011 All. 1 parte I punto 6. CL Min. 10.4)	12 (strutturali)
20		Acqua di abbeverata: disponibilita' (146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7. CL Min. 10.7)	12 (strutturali)
21	Alimentazione	Gestione degli alimenti e della razione giornaliera (146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14. CL Min. 10.6)	3 (gestionali)